



**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO**  
**FRIULI VENEZIA GIULIA**

**CONDIZIONI TECNICHE - AMMINISTRATIVE PER L'INCARICO CONGIUNTO DI "DIRIGENTE IL SERVIZIO SANITARIO" E DI ASSISTENZA NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' ADDESTRATIVA AFFERENTE LE ESERCITAZIONI DI TIRO AL BERSAGLIO, PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE GUARDIA DI FINANZA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DI TRIESTE E DEI REPARTI DIPENDENTI – PERIODO: 1.4.2020 – 31.12.2022.**

**DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

**1. (Oggetto del servizio)**

Il Professionista si obbliga ad espletare giornalmente, nei confronti del personale amministrato dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Friuli Venezia Giulia, l'incarico di "*Dirigente il Servizio Sanitario*", che dovrà essere svolto personalmente con l'utilizzazione delle strutture della locale infermeria – ubicata presso la caserma "Campo Marzio" con sede in Trieste, via delle Fiamme Gialle nr. 6 – avendo cura di osservare tutte le norme vigenti che disciplinano l'incarico nell'ambito della Sanità Militare.

**2. (Orario di esecuzione)**

2.1. L'orario obbligatorio minimo al quale dovrà sottostare il Professionista è articolato su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, per complessive 15 ore settimanali, di norma così suddivise:

2.1.1. lunedì 08,30 – 11,30;

2.1.2. martedì 08,30 – 11,30;

2.1.3. mercoledì 08,30 – 11,30;

2.1.4. giovedì 08,30 – 11,30;

2.1.5. venerdì 08,30 – 11,30.

2.2. Oltre al servizio normale il Professionista dovrà recarsi, nei giorni stabiliti dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo, presso i poligoni di tiro e prestare la propria assistenza al personale impegnato nell'attività addestrativa di specie. L'impiego presso i poligoni è compreso solitamente dalle ore 07,00 alle ore 15,00 circa ed è presuntivamente fissato in 70 giornate annue.

2.3. L'assistenza nelle esercitazioni di tiro a fuoco potrà protrarsi anche nelle ore pomeridiane ed occasionalmente svolgersi esclusivamente nel pomeriggio. Per tali incombenze non compete retribuzione aggiuntiva.

2.4. Ad ogni buon conto, nei giorni in cui viene programmata l'assistenza presso detti poligoni, il medico è esentato dall'osservanza dell'orario normale giornaliero di cui al precedente punto 2.1.

2.5. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle giornate e/o delle ore programmate per le esercitazioni di tiro al bersaglio non comporteranno alcuna variazione del compenso mensile.

2.6. Fermo restando il vincolo della presenza giornaliera antimeridiana di tre ore (vds. precedente punto 2.1), al Professionista verrà riconosciuta la facoltà di anticipare o posticipare l'inizio o la fine del servizio di 30 minuti.

### 3. (Prestazioni professionali)

- 3.1. Nell'ambito dell'incarico il Professionista svolgerà di norma la sua attività presso la locale infermeria di Trieste, sita presso la caserma "Campo Marzio" di via delle Fiamme Gialle nr. 6.
- 3.2. L'attività di competenza – per una forza effettiva di circa 1.800 militari presenti su tutto il territorio regionale - s'intende comprensiva delle seguenti prestazioni:
- a) formulazione di pareri e proposte per:
    - ◆ revoca e conferimento di specializzazione al personale sanitario;
    - ◆ concessione di licenza di convalida;
    - ◆ domande di revoca o proroga relative a trasferimenti di sede motivate da malattia dei militari o dei familiari;
  - b) concessione di periodi di riposo in caserma o in famiglia;
  - c) approvazione dei menu redatti dalle società affidatarie in appalto del servizio di mensa;
  - d) rilascio certificazioni di idoneità alla guida di autoveicoli in servizio militare;
  - e) visite mediche per l'invio presso le competenti Commissioni Medico-Ospedaliere;
  - f) visite per il passaggio in servizio permanente effettivo dei militari ed altre visite speciali;
  - g) visite di controllo a domicilio dei militari operanti nei Reparti ubicati nelle province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone - qualora ne sussistano i presupposti – richieste per il tramite del Comandante del Reparto Comando del Reparto T.L.A. di Trieste;
  - h) assistenza sanitaria durante le esercitazioni a fuoco negli orari stabiliti dall'Amministrazione e presso i poligoni – nell'ambito del territorio del Friuli Venezia Giulia - che di volta in volta saranno dalla stessa individuati;
  - i) adempimenti amministrativi connessi all'incarico;
  - j) richieste di medicinali e proposte di acquisto di attrezzature ed apparecchiature per il funzionamento dell'Infermeria Regionale;
- 3.3. Il Professionista - nell'ambito delle giornate di normale espletamento delle prestazioni richieste - dovrà essere comunque in grado di raggiungere, **entro le due ore successive all'eventuale chiamata**, i luoghi previsti per l'esecuzione del servizio di specie (infermeria di Trieste e presso le aree adibite a poligoni di tiro nell'ambito del Friuli Venezia Giulia). Quanto sopra, allo scopo di evitare ritardi e disservizi nell'espletamento delle operazioni precedentemente pianificate.
- 3.4. Qualora l'assuntore dell'incarico sia chiamato ad espletare le funzioni di assistenza medica in occasione delle esercitazioni di tiro, la responsabilità a carico dell'Amministrazione - derivante dall'uso dei propri automezzi ed in particolare dell'autoambulanza per raggiungere i poligoni - non può andare oltre quanto ottenuto, a titolo d'indennizzo, dalla Compagnia assicuratrice dei mezzi dell'Amministrazione.

### 4. (Modalità di espletamento)

4.1. I documenti da redigere e gli adempimenti previsti dovranno essere perfezionati nel rispetto delle normative ed in ogni caso le prestazioni dovranno essere di piena soddisfazione per l'Amministrazione.

- 4.2. Il Professionista deve produrre apposita dichiarazione con la quale attesta, assumendosi la piena responsabilità, l'insussistenza d'incompatibilità – ai sensi di legge - con altre attività da lui eventualmente svolte.
- 4.3. Eventuali giustificati periodi di assenza dovranno essere comunicati, con un preavviso scritto di almeno 7 giorni, o verbalmente nei casi d'urgenza, al Comandante del Reparto Comando del Reparto T.L.A. di Trieste, incaricato di vigilare sulla regolarità del servizio.
- 4.4. Nel caso di assenza di cui al precedente punto, per malattie, allontanamenti o altro impedimento, il Professionista dovrà garantire la sostanziale continuità del rapporto nel rispetto delle clausole contrattuali. In tali evenienze il medico proporrà idoneo sostituto assumendosi in proprio la relativa retribuzione senza diritto di rivalsa.
- 4.5. Il nominativo del sostituto a cui affidare, provvisoriamente, l'incarico sarà comunicato direttamente al Comandante del Reparto Comando del Reparto T.L.A. di Trieste.

## **DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBI GLI INCARICHI**

### **5. (Durata della Convenzione)**

- 5.1. Le prestazioni rese dal Professionista, in raccordo alla specificità dell'incarico, hanno applicazione per l'arco temporale dall'1/04/2020 al 31/12/2022.
- 5.2. L'Amministrazione nell'ambito della gestione delle attività demandate al Professionista interessato, si fa riserva di prolungare – per eventuali sopraggiunte esigenze di natura logistica-amministrativa-funzionale – gli incarichi in argomento con le stesse condizioni applicative fino ad un massimo di ulteriori mesi 3 (tre).

### **6. (Requisiti obbligatori di partecipazione)**

- 6.1. Il professionista cui affidare il servizio in oggetto, a pena di esclusione dalla procedura di gara, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle offerte dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:
  - diploma di laurea ovvero laurea magistrale o titolo equipollente delle classi delle lauree magistrali in medicina e chirurgia; sono altresì considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero, riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  - iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;
  - non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
  - non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall'impiego per avere conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  - non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
  - non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in tutto il territorio nazionale;
  - non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;
  - non essere in conflitto di interessi con la Guardia di Finanza o di non aver demeritato in precedenti incarichi.
- 6.2. Si evidenzia che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6 del D.L. del 24 giugno 2014 n.90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza negli uffici giudiziari" - convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 -, nonché della circolare n. 6/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, è fatto divieto per le Pubbliche Amministrazioni di attribuire incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza. Ne discende che le eventuali offerte di professionisti che rivestano tale status giuridico non verranno prese in considerazione.

## **7. (Verifiche, controlli e diffide)**

- 7.1. Il Comandante del Reparto T.L.A. si riserva di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali ed in particolare la congruità e la puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi degli incarichi e alla normativa vigente, anche a mezzo di militari appositamente delegati.
- 7.2. Nel caso il Professionista, durante lo svolgimento dei servizi in parola, si renda responsabile di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà a notificargli formale diffida, - normalmente a mezzo "pec" - senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalità.
- 7.3. Le inadempienze contrattuali sono rilevate e fatte constatare dal Comandante del Reparto Comando del Reparto T.L.A. di Trieste.

## **8. (Contestazioni e penalità)**

- 8.1. Ogni qualvolta venisse rilevata, fatta constatare e confermata, una inadempienza nell'espletamento dell'incarico ovvero caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal rapporto contrattuale per motivi non riconducibili all'Amministrazione, quest'ultima, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare ed addebitare – in relazione alla gravità dell'inadempienza – al Professionista da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 200,00, per ogni singola omissione nell'attività professionale oppure derivante dalle presenti condizioni tecniche o dalla convezione.
- 8.2. L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito e da valutazione di eventuali controdeduzioni scritte, presentate dal Professionista; queste ultime dovranno pervenire all'Amministrazione entro otto giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione.
- 8.3. Il Professionista conviene che l'unica formalità preliminare per l'eventuale applicazione delle penali consiste nella contestazione degli addebiti.
- 8.4. L'applicazione delle penali non pregiudica, per l'Amministrazione, la facoltà di risolvere di diritto – nei casi espressamente previsti – il rapporto con il Professionista (artt. 1453 e seguenti del Codice Civile).
- 8.5. Se il Professionista nel corso dello stesso anno, indipendentemente dalle penalità applicate, incorra in almeno tre diffide, la convenzione potrà essere risolta di diritto e aggiudicata al successivo Professionista inserito nella graduatoria di merito.
- 8.6. La penalità sarà applicata mediante la riduzione dell'importo dovuto sulla prima fattura utile in pagamento.

## **9. (Recesso dell'Amministrazione)**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, a suo giudizio o per sopravvenute e imprevedibili esigenze dell'Amministrazione, in qualsiasi momento con preavviso scritto di trenta giorni, senza che il Professionista possa avanzare pretese di sorta.

## **10. (Recesso del Professionista)**

Al Professionista è consentito l'unilaterale recesso dalla convenzione, che dovrà essere comunicato all'Amministrazione a mezzo "pec" con almeno 30 giorni di preavviso.

## **11. (Ritardo dei pagamenti per carenza di fondi)**

Il Professionista si impegna a non intraprendere azione legale nei confronti dell'Amministrazione per ritardi nel pagamento dell'onorario, qualora il ritardo dipenda da temporanea insufficienza di fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.

## **12. (Divieto di cessione)**

12.1. Il Professionista si impegna a prestare la sua attività direttamente. E' pertanto vietata la cessione dell'incarico a terzi, salvo quanto disposto al precedente punto 4.5.

12.2. L'inosservanza della clausola di cui sopra, costituirà causa ulteriore di risoluzione di diritto

del vincolo contrattuale, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento danni a favore dell'Amministrazione.

### **13. (Oneri)**

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione della convenzione sono a carico del Professionista, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità civile verso terzi.

### **14. (Clausola di salvaguardia)**

14.1. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale - a carico del Professionista e per delitti contro la Pubblica Amministrazione - di sospendere immediatamente e cautelativamente la convenzione, ai fini della successiva valutazione circa la sussistenza del pubblico interesse alla prosecuzione del rapporto in argomento.

14.2. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione di diritto della convenzione;

14.3. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di adottare analoghe misure, nel caso in cui nei confronti del Professionista vengano attivati procedimenti e/o provvedimenti disciplinari da parte del competente Ordine dei Medici.

### **15. (Danni per responsabilità civile e polizza assicurativa)**

15.1. L'Affidatario, all'atto dell'attivazione del servizio, dovrà esibire polizza assicurativa a nome del Professionista per la responsabilità civile scaturente dall'esercizio della professione, quali:

- le perdite di cui l'assicurato potrebbe essere ritenuto civilmente responsabile a titolo di risarcimento del danno prodotto ed in base ad un provvedimento/sentenza di un'Autorità competente che lo ritenga tale;
  - i costi e le spese dovute a rimborso di un provvedimento giudiziale;
  - qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errore, omissione commesso dagli assicurati;
  - attività consentite dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione,
- con limite massimale di legge per infortunio non inferiore a €. 100.000,00 per sinistro, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

15.2. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Affidatario per i danni non coperti dalla suddetta polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

15.3. La polizza assicurativa dovrà avere validità per l'intera durata dell'affidamento.

### **16. (Garanzia definitiva)**

L'aggiudicatario della fornitura è tenuto a prestare garanzia definitiva, in relazione al valore complessivo della concessione, secondo le modalità e nella misura stabilite dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 (*Nuovo Codice degli appalti Pubblici*).

In particolare, la cauzione, resa nella misura del 10% dell'importo contrattuale, può essere costituita alternativamente mediante:

- fideiussione bancaria o assicurativa;
- deposito cauzionale presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

Ai sensi del citato art. 103 comma 1, ultimo periodo, alla predetta cauzione si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, dello stesso Nuovo Codice degli appalti.

### **17. (Trattamento dei dati personali)**

17.1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, s'informa

che i dati personali forniti nell'ambito della presente procedura sono raccolti e trattati dal Reparto

T.L.A. di Trieste per lo svolgimento della procedura medesima, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, ed in particolare ai fini della:

- verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura stessa nonché per l'aggiudicazione della medesima;
- stipula del contratto limitatamente al concorrente aggiudicatario;
- gestione degli adempimenti contrattuali e contabili, ivi incluso il pagamento dei corrispettivi contrattuali.

17.2. Nel rispetto delle disposizioni previste dal citato Decreto Legislativo n. 196 del 2003, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti. Tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle regole di sicurezza. In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati di natura "giudiziaria", come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del medesimo Decreto Legislativo n. 196 del 2003.

17.3. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, o che possono venire a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, sono:

- i militari del Reparto T.L.A. di Trieste che curano il procedimento di gara o in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti. I dati personali del Concessionario saranno pubblicati sul sito istituzionale del Corpo, corrispondente all'indirizzo web [WWW.GDF-GOV.IT](http://WWW.GDF-GOV.IT);
- le Autorità e le istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente nonché altri enti ed amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- gli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Il Comandante del Reparto T.L.A. di Trieste è responsabile del trattamento dei dati personali.

#### **18. (Richiamo alla normativa generale e foro competente)**

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente capitolato, si rinvia alle disposizioni contenute:

- nel Decreto Legislativo 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
- nelle Disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);
- nel Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);
- nel Regolamento di Amministrazione per la Guardia di Finanza, approvato con D.M. 14.12.2005, n. 292;
- nel Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 21.10.2014, n. 181.

Per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente gara, è competente il Foro di Trieste.

*Firmato l'originale*  
IL CAPO UFFICIO LOGISTICO  
(Ten.Col. Marco Tossini)

V° si approva  
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.  
(Col. Fabio Cedola)